

Legge regionale 18 gennaio 1980, n.4

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/75 - Interventi regionali per il finanziamento di lavori riguardanti la costruzione, il completamento, la trasformazione e la sistemazione di edifici ospedalieri

ARTICOLO 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24-4-1975, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"La Regione interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, trasformazione e sistemazione degli edifici ospedalieri e delle strutture socio - sanitarie, nonche' nel finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali o delle maggiori spese comunque incontrate nella realizzazione di dette opere di edilizia ospedaliera e di strutture socio - sanitarie e per le quali i Comuni singoli o associati, gli Enti ospedalieri, i Consorzi socio - sanitari e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dimostrino la totale o parziale carenza delle concorrenti disponibilita' finanziarie".

ARTICOLO 2

Per le finalita' indicate all'articolo precedente sono utilizzate le disponibilita' iscritte ai capitoli 23100 e 29915 del bilancio di previsione dell'esercizio 1979.